

Caso n. 3 del 19.10.2021

Gruppo: Gruppo CAMPA

Componenti del gruppo: Caglieri Eugenia, Campa Sofia, Cavallari Emma, Cordone Benedetta

Discussione in aula: sì no

Soluzione del caso:

In materia di furto momentaneo o furto d'uso, la disposizione di riferimento coincide con l'art. 626 c.p., affermando che, come conseguenza del reato, si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a 206 euro, e il delitto è punibile a querela della persona offesa. L'articolo, distinto in tre diverse fattispecie, giacché rubricato "Furti punibili a querela dell'offeso", è stato oggetto di una sentenza di accoglimento aggiuntiva o additiva della Corte costituzionale, n° 1085/1988, riferita alla prima fattispecie, dichiarando l'illegittimità costituzionale con l'art. 27 Cost., nella parte in cui non estende la disciplina prevista anche alla mancata restituzione della cosa sottratta, per caso fortuito o forza maggiore.

Nella situazione concreta, se dovesse sopraggiungere querela dell'offeso, l'assistita Tokyo sarebbe imputabile ai sensi dell'art. 624 c.p., con le conseguenze più severe del furto ordinario o comune, senza poter godere delle pene ridotte contenute nella norma di cui al 626 comma 1 c.p., dal momento che la cliente ha agito con comportamento negligente, configurando una condotta imprudente, non avendo bloccato la bicicletta sottratta con un lucchetto durante la permanenza in casa, nonostante in lei non fosse mutata l'intenzione di restituzione della cosa.

Non necessariamente, dunque, si ammette che la colpa presupponga, come conseguenza diretta, la configurazione della condotta di furto ordinario ex art. 624 c.p.; tuttavia, nel caso concreto, in cui la cliente avesse avuto la volontà di restituire l'oggetto rubato, il grado di prudenza e attenzione verso lo stesso sarebbe dovuto essere maggiore.

Relativamente al ricovero in una struttura detentiva psichiatrica a seguito dell'abuso di alcolici, notizia captata dall'assistita per via della enfatica divulgazione mediatica dei servizi giornalistici, è necessario svolgere delle puntualizzazioni: l'art. 222 c.p. "Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario" è stato più volte oggetto di attenzione della Corte costituzionale, che si è espressa con sentenza n° 253/2003, dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui "non consente al giudice di adottare (...) una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale". Tali strutture, siglate OPG, ai sensi del decreto-legge n° 211/2011, convertito in legge n. 9/2012, sono state definitivamente chiuse nel 2015 e successivamente sostituite dalle R.E.M.S.

Le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sono strutture sanitarie, che accolgono autori di reati affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi, a seguito della sentenza relativa all'applicazione di misure di sicurezza detentive del maggio 2014. Possono esservi destinati i prosciolti per malattie mentali o gli intossicati cronici da alcol, a condizione che sia avvenuta la necessaria valutazione della pericolosità sociale, prognosi criminale, da parte del giudice sul soggetto, resa necessaria solo in sede di giudizio.